

**LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BRUNIER PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI PEDAGGIO E DI BARRIERA SUL MONCENISIO.**

**PRESIDENTE.** Alcuni uffizi hanno autorizzato la lettura del seguente progetto di legge presentato dal signor Leone Brunier, concepito nei seguenti termini:

« Il existe au Mont-Cenis un droit de péage sur les chevaux attelés qui passent les barrières divisionnelles du Piémont et de la Savoie. Cet impôt rend peu au Gouvernement, mais il entrave les relations entre les deux pays. C'est pour rendre ces relations plus fréquentes, et moins onéreuses, que je propose le projet de loi suivant. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 610.)

Interrogherò il deputato proponente quando intenda di svilupparlo.

**BRUNIER.** Ce serait pour lundi.

**PRESIDENTE.** Sarà portato all'ordine del giorno di lunedì.

**LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BASTIAN ED ALTRI CONCERNENTE LA PERMISSIONE DI CACCIA IN SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** Alcuni uffizi hanno pure autorizzata la lettura del seguente progetto di legge presentato dal deputato Bastian, unitamente ad altri deputati della Savoia. (Vedi volume *Documenti*, pag. 652.)

Domando al signor Bastian quando intenda di svilupparlo.

**BASTIAN.** Je désirerais qu'on adoptât cette loi le plus-tôt possible. Il me semble qu'elle n'a pas besoin de développement. J'ai déjà fait connaître l'autre jour à la Chambre que la chasse en Savoie est purement illusoire. Ainsi je la prie de vouloir bien adopter au plus-tôt le projet de loi que j'ai présenté à ce sujet.

**PRESIDENTE.** Sarà anche posto all'ordine del giorno di lunedì.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Giambattista Cuneo scrive che il mese di congedo concessogli dalla Camera non essendo sufficiente per ultimare le sue occupazioni che l'hanno chiamato fuori degli Stati Sardi, domanda per ciò la sua demissione dall'ufficio di deputato.

Interrogo la Camera se crede accettare questa demissione.

(La Camera accetta.)

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO 22 AGOSTO 1848, PROIBITIVO DELLA ESPORTAZIONE DEL FIENO, DELLA PAGLIA E DELL'AVENA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge concernente l'abrogazione del decreto 2 agosto 1848, sulla esportazione del fieno, della paglia ed avena. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 590.)

Il progetto del Ministero fu emendato in questo senso dalla Commissione:

« Art. 1. Il regio decreto delli 22 agosto 1848, emanato in seguito della legge 2 agosto medesimo è abrogato.

Art. 2. L'esportazione del fieno e della paglia è in conseguenza soggetta ai diritti stabiliti nella categoria terza della tariffa generale pubblicata dalla Camera dei conti con manifesto 19 febbraio 1850.

« L'esportazione e l'importazione dell'avena è sottoposta ai dritti stabiliti nella tabella annessa al manifesto 17 luglio 1847 della suddetta Camera dei conti. »

Ha la parola il deputato Fara-Forni.

**FARA-FORNI.** Signori, sebbene la legge ora in discussione sia per se stessa tanto giustificata dalle circostanze e dagli interessi della nostra agricoltura, da non esser probabile che incontri difficoltà nella sua approvazione, tuttavia io non posso trattenermi dal dire alcune brevi parole in appoggio della medesima.

Il decreto del 22 agosto 1848, proibitivo dell'esportazione del fieno, paglia ed avena dal nostro Stato, fu consigliato dall'urgente bisogno di assicurare i foraggi al nostro esercito, che si preparava alla riscossa.

Questa ragione essendo affatto cessata, il decreto suddetto manca d'ogni fondamento perchè sia mantenuto in vigore, come fu egregiamente osservato dall'onorevole signor ministro delle finanze, autore del progetto della legge della quale si tratta, e della Commissione incaricata di esaminarla.

Un altro argomento per l'abolizione di quel decreto vuolsi ravvisare nella notificazione emessa dal Governo austriaco in data del 5 marzo ultimo scorso, colla quale si è tolto il divieto per l'esportazione dalla Lombardia degli stessi generi; divieto stabilito coll'altra notificazione dell'8 settembre 1848, forse in rappresaglia dei provvedimenti presisi dal nostro Governo.

Io non mi dilungherò più a ripetere gli altri motivi già esposti nel rapporto della Commissione, per dimostrare che l'abolizione di quel decreto è riconosciuta necessaria dietro i dettami dell'economia politica, della civile giustizia e della pubblica opinione; aggiungerò solo che, approvando la presente legge, il Parlamento apporterà qualche sollievo alle provincie limitrofe alla Lombardia, le quali più aspramente hanno sofferto per la guerra dell'indipendenza italiana.

In tal modo, mentre si compie al dovere di buona amministrazione, si soddisfano pure gl'interessi dell'agricoltura in generale, si fa ragione alle istanze che da varie provincie vennero sperte a questo scopo, e si arreca eziandio vantaggio alle pubbliche finanze, le quali dal dazio di esportazione potranno ritrarre quel guadagno che dal già citato decreto di divieto era assolutamente impedito.

Facendo quindi plauso all'onorevole signor ministro delle finanze, il quale seppe saviamente apprezzare le condizioni ed i bisogni del paese, non posso a meno di appoggiare col mio suffragio la legge dal medesimo proposta, eccitandolo ben anco a promuoverne, con tutti i mezzi che stanno in sua mano, il sollecito compimento e la pronta attuazione.

Spero che nel mio avviso concorrerete pur voi, o signori, col vostro voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda più la parola, consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

L'articolo primo è così concepito:

« Il regio decreto delli 22 agosto 1848, emanato in seguito della legge 2 agosto medesimo, è abrogato. »